



STUDIO
LEGALE E TRIBUTARIO

Tax Newsletter n. 19/09

Dal 2 al 15 ottobre 2009

SOMMARIO

Legislazione in corso di approvazione

1. Senato della Repubblica – Disegno di legge 7 ottobre 2009, n.S-1790: *Legge Finanziaria 2010*.

Provvedimenti approvati

1. Legge del 3 ottobre 2009, n.141: *conversione in legge delle modifiche alla Manovra d'estate 2009*.

Circolari, pareri e risoluzioni

1. Agenzia delle entrate – Circolare del 10 ottobre 2009, n.43/E: *emersione di attività detenute all'estero*.
2. Agenzia delle entrate – Risoluzione del 2 ottobre 2009, n.256/E: *scissione totale proporzionale*.

Giurisprudenza comunitaria

1. Corte di Giustizia – Sentenza del 1° ottobre 2009, causa n.C-569/07: *trasferimenti di azioni*.

Giurisprudenza di legittimità

1. Corte di Cassazione – Sentenza del 6 ottobre 2009, n.21317: *inesistenza di operazioni*.
2. Corte di Cassazione – Sentenza del 2 ottobre 2009, n.21186: *omaggi per i clienti della società controllante*.
3. Corte di Cassazione – Sentenza del 30 settembre 2009, n.21021: *condono imposte dirette e verifica Iva*.
4. Corte di Cassazione – Ordinanza del 30 settembre 2009, n.21020: *onere della prova in materia di avviamento*.
5. Corte di Cassazione – Sentenza del 25 settembre 2009, n.20633: *mancata notifica dell'avviso bonario*.

Legislazione in corso di approvazione

1. Senato della Repubblica – Disegno di Legge 7 ottobre 2009, n.S-1790: *Legge Finanziaria 2010*

È all'esame del Senato il disegno di legge recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" cd. Legge Finanziaria 2010". L'unica disposizione di carattere fiscale contenuta nel testo del disegno di legge è quella che rende strutturale l'aliquota Iva del 10 per cento per le prestazioni di servizi relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio, realizzate su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Provvedimenti approvati

1. Legge del 3 ottobre 2009, n.141: *conversione in legge delle modifiche alla Manovra d'estate 2009*

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.230 del 3 ottobre 2009, (www.gazzettaufficiale.it), la legge di conversione del decreto legge 3 agosto 2009, n.103, recante disposizioni correttive del decreto legge del 1° luglio 2009, n.78 (cd. "Manovra d'estate 2009"). Con il provvedimento in oggetto vengono introdotte alcune modifiche alla disciplina riguardante la regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato (cd. "scudo fiscale"), introdotta dall'art.13-bis del decreto legge n.78 citato.

Circolari, pareri e risoluzioni

1. Agenzia delle entrate – Circolare del 10 ottobre 2009, n.43/E: *emersione di attività detenute all'estero*

L'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito alla recente normativa, di cui all'art.13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero da soggetti residenti in Italia (cd. "scudo fiscale"). Rispetto alla bozza di circolare precedentemente diffusa (cfr.: Tax Newsletter n.17/2009), tra i nuovi chiarimenti si evidenziano quelli relativi alle società rientranti nella disciplina delle società controllate estere residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (cd. "Cfc"). In particolare, con la circolare in oggetto viene chiarito, tra l'altro, che:

- la norma sullo scudo delle Cfc opera solo per società con sede nel Paese *black-list* i cui soci di controllo o collegamento sono persone fisiche che hanno violato le norme relative alla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi;
- gli effetti della dichiarazione riservata presentata dalla Cfc si producono sui soci per l'importo dichiarato dalla Cfc rapportato alla quota del socio;
- la mancata dichiarazione per trasparenza del reddito della Cfc è sanata fino al 2008.

Tax Newsletter n. 19/09

2. Agenzia delle entrate – Risoluzione del 2 ottobre 2009, n.256/E: scissione totale proporzionale.

Con la risoluzione in oggetto l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla potenziale elusività di un’operazione di scissione totale proporzionale di una società in due società di nuova costituzione a una delle quali veniva assegnato il complesso aziendale, mentre all’altra veniva attribuito l’immobile aziendale in cui si svolgeva l’attività produttiva dell’altra società. In particolare, secondo l’Agenzia tale operazione assume un carattere elusivo in quanto:

- la scissione non è concepita in funzione dell’esigenza di creare due complessi aziendali autonomamente funzionanti e rispondenti a un valido progetto imprenditoriale, ma rappresenta solo una fase intermedia di un disegno finalizzato alla creazione di una mera società “contenitore” destinata ad accogliere il ramo operativo dell’azienda da far circolare successivamente sottoforma di partecipazioni;
- attraverso l’operazione in esame i soci persone fisiche conseguono un indebito risparmio di imposta potendo beneficiare del meno oneroso regime di tassazione sui *capital gain*, ai sensi dell’art.68, comma 3 del Tuir, rispetto a quello ordinario di tassazione sulla cessione di azienda o ramo di azienda ai sensi dell’art.86, comma 2 del Tuir. Pertanto, l’Agenzia delle entrate chiarisce che ciò che conta, ai fini della legittimazione dell’operazione, è il legame tra le valide ragioni economiche, ossia un riassetto organizzativo che presupponga un miglioramento ovvero un incremento dell’attività di impresa; solo in tal caso l’eventuale risparmio d’imposta può essere considerato accettabile dal fisco.

Giurisprudenza comunitaria

1. Corte di Giustizia – Sentenza del 1° ottobre 2009, causa n.C -569/07: trasferimenti di azioni.

La sentenza in oggetto verte sull’interpretazione degli artt.10 e 11 della Direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali. La Corte ricorda che, in base a tale Direttiva, ed agli artt.43, 49 e 56 del Trattato CE, autorizzare la riscossione di una imposta o di una tassa sul primo acquisto di un titolo di nuova emissione equivarrebbe a una tassazione dell’emissione stessa di tale titolo, in quanto essa costituisce parte integrante di una operazione globale relativa alla raccolta di capitali. La Direttiva, invece, intende promuovere la libera circolazione dei capitali, considerata essenziale per la creazione di una unione economica avente le caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno. Il perseguimento di questa finalità impone la soppressione delle imposte indirette sui conferimenti o di registro sui titoli il cui mantenimento rischierebbe di compromettere l’obiettivo appena enunciato. Per tali ragioni la Corte ha ritenuto incompatibile con gli articoli 43, 49 e 56 del Trattato Ce l’imposizione di una tassa dell’1,5 per cento, in vigore nel Regno Unito, a fronte dell’atto di emissione di azioni in un servizio di compensazione.

Giurisprudenza di legittimità

1. Corte di Cassazione – Sentenza del 6 ottobre 2009, n.21317: inesistenza di operazioni.

La Corte di Cassazione afferma che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nella ipotesi di costi documentati da fatture che l’Amministrazione finanziaria ritenga relative a operazioni inesistenti, non spetta al contribuente provare che l’operazione è effettiva. Secondo i giudici di legittimità, infatti, spetta all’Amministrazione che adduce la falsità del documento e, quindi, l’esistenza di un maggiore imponibile, provare che l’operazione commerciale, documentata dalla fattura, in realtà non è stata mai posta in essere.

2. Corte di Cassazione – Sentenza del 2 ottobre 2009, n.21186: omaggi per i clienti della società controllante.

La Corte di Cassazione ha chiarito che i costi relativi a spese di rappresentanza, riguardanti l’acquisto di buoni benzina e sterline da regalare ai clienti, non possono essere considerati inerenti all’attività d’impresa qualora i beni siano destinati alla clientela della società controllante.

3. Corte di Cassazione – Sentenza del 30 settembre 2009, n.21021: condono imposte dirette e verifica Iva.

Con la sentenza in oggetto la Corte di Cassazione ha affermato la piena validità dell’accertamento Iva nel caso in cui il contribuente abbia aderito al condono per le imposte dirette. In particolare la Corte afferma che:

- non assume alcun rilievo la circostanza che per una imposta il contribuente abbia già usufruito della sanatoria fiscale, poiché gli effetti di tale beneficio rimangono circoscritti nell’ambito esclusivo dell’imposta per cui è stato richiesto il condono;



STUDIO
LEGALE E TRIBUTARIO

Tax Newsletter n. 19/09

- il valore accertato dall'Amministrazione finanziaria ai fini applicativi di una imposta vincola la stessa Amministrazione anche in riferimento all'applicazione di altri tributi, ove i fatti economici siano i medesimi e le singole leggi di imposta non stabiliscano differenti criteri di valutazione;
- la sanatoria mette al riparo il cittadino da ogni possibile pretesa sul tributo sanato, ma non può cancellare gli elementi di prova posti alla base dell'accertamento che restano sempre utilizzabili per irregolarità relative ad altre imposte.

4. Corte di Cassazione – Ordinanza del 30 settembre 2009, n.21020: onere della prova in materia di avviamento.

Con l'ordinanza in commento la Corte di Cassazione ribadisce un principio già affermato in giurisprudenza secondo cui l'Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva all'accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale relativa al valore di avviamento, realizzata a seguito di cessione di azienda, sulla base dell'accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell'imposta di registro. Secondo i giudici di legittimità, pertanto, è onere probatorio del contribuente superare – ricorrendo anche a elementi indiziari – la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell'imposta di registro, dimostrando di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore.

5. Corte di Cassazione – Sentenza del 25 settembre 2009, n.20633: mancata notifica dell'avviso bonario.

La Corte di Cassazione afferma che la mancata emissione e notificazione dell'invito al pagamento, prevista dall'art.60 del Decreto Iva, sono del tutto ininfluenti sul potere dell'Amministrazione finanziaria di iscrivere direttamente a ruolo l'Iva esposta nella dichiarazione e dovuta dal contribuente e, però, non versata, con i relativi interessi. Secondo la Suprema Corte, infatti, in tema di Iva, in ipotesi di mancato versamento di imposta dichiarata dallo stesso contribuente, sanzionato dalla legge con l'applicazione di una pena pecuniaria pari al cento per cento dell'importo non versato, la previsione del preventivo invito al pagamento, contenuta nell'art.60, sesto comma cit., quale adempimento necessario e prodromico all'iscrizione a ruolo dell'imposta, è da ritenersi implicitamente caducata, e comunque priva di conseguenze nel caso di sua inosservanza, per effetto dell'art.13, primo comma, del dlgs 18 dicembre 1997, n.471, che riducendo la sanzione inizialmente prevista dall'art.44 del Decreto Iva, ha fatto venir meno ogni interesse del contribuente a un inadempimento dal quale nessun vantaggio egli potrebbe più trarre.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

FONTI

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;
Guida Normativa edita da "Il Sole 24-Ore";
Il Sole 24-Ore;
Bigweb – Ipsoa;
Sito ufficiale del Ministero delle Finanze www.finanze.it;
Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio www.minambiente.it;
Sito ufficiale del Ministero delle Attività produttive www.minindustria.it;
Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.infrastrutturetrasporti.it